

COMUNE DI VERRÈS

VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE VERRÈS

VALLÉE D'AOSTE

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

---

**Annotazioni:**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.57 del 24 ottobre 2006

---

CAPITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI  
ARTICOLO 1  
PRESCRIZIONI GENERALI

Il commercio su area pubblica esercitato nel Comune di Verrès è disciplinato dal titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", dalla legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche", dai Regolamenti comunali di Polizia Urbana, d'Igiene e Sanità, dal presente regolamento, unitamente alle planimetrie allegate.  
La vigilanza del mercato è affidata al Comando Polizia Locale.

CAPITOLO II  
ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE  
ARTICOLO 2

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Per aree pubbliche si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione e per la funzione complementare e calmieratrice svolta dal commercio su aree pubbliche rispetto a quello in sede fissa si istituisce un mercato annuale con cadenza settimanale.

L'area di svolgimento del mercato individuata dal presente articolo, è interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e fiera per gli orari prestabiliti.

Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Il commercio su aree pubbliche è esercitato secondo le modalità seguenti:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

A) MERCATO

PERIODO	ANNUALE
GIORNO	LUNEDÌ
LUOGO	VIA DUCA D'AOSTA - VIA DELLE SCUOLE - PIAZZALE LUIGI CRAVETTO
POSTI ASSEGNATI	50
SETTORE	NON ALIMENTARI
IMPRENDITORI AGRICOLI	2

PERIODO	ANNUALE
GIORNO	LUNEDÌ
LUOGO	PIAZZA EUROPA
POSTI ASSEGNATI	5
SETTORE	ALIMENTARE IN GENERE, CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNI, PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI DI PROVENIENZA VALDOSTANA, PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI, PANE, PASTICCERIA E DOLCIUMI, BEVANDE (ESCLUSI LA FRUTTA E VERDURA)
IMPRENDITORI AGRICOLI	1

PERIODO	ANNUALE
GIORNO	LUNEDÌ
LUOGO	PIAZZA DON CARLO BOSCHI
POSTI ASSEGNATI	4
SETTORE	FRUTTA E VERDURA
IMPRENDITORI AGRICOLI	1

B) POSTEGGIO FUORI MERCATO  
Non si istituiscono spazi per tale tipologia.

C) FIERE

DATA	DETERMINATE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27
LUOGO	VIA DORA BALTEA
POSTEGGI	15
SETTORE	NON ALIMENTARE

DATA	DETERMINATE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27
LUOGO	PIAZZA EUROPA
POSTEGGI	6
SETTORE	ALIMENTARE
LUOGO	VIA DUCA D'AOSTA
POSTEGGI	21
SETTORE	NON ALIMENTARE

DATA	DETERMINATE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27
LUOGO	VIA DUCA D'AOSTA
POSTEGGI	4
SETTORE	NON ALIMENTARE

La delimitazione dell'area e l'individuazione dei singoli posteggi con relativa numerazione e misure, è individuata nella planimetria in allegato al presente regolamento.

### CAPITOLO III

#### MERCATI

#### ARTICOLO 3

##### ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI

E' facoltà del Consiglio Comunale, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e del capo III della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del commercio, di deliberare in materia di nuova istituzione, spostamento e soppressione dei mercati con relativa modifica degli articolo 2, 4 e seguenti del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 11, 1° comma lettera c) della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20, qualora si rendessero vacanti numero 4 posteggi non si provvederà alla riassegnazione degli stessi indipendentemente dalla merceologia trattata e saranno spostati, con l'ordine crescente, i posteggi localizzati nei blocchi 6 e 7.

#### ARTICOLO 4

##### POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che è data in concessione al titolare dell'attività e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.

In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzo al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti. E' altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite:

VIA DUCA D'AOSTA – VIA DELLE SCUOLE – PIAZZALE LUIGI CRAVETTO					
BLOCCO	DIMENSIONE BLOCCO	SUPERFICIE BANCHI			SUPERFICIE TOTALE BLOCCO
1	11,50 X 4,00	11,50	4,00	46,00	46,00
2	6,50 X 4,35	6,50	4,35	28,275	40,00
3	22,00 X 4,00	8,00	4,00	32,00	88,00
		7,00	4,00	28,00	
		7,00	4,00	28,00	
4	28,00 X 4,00	10,00	4,00	40,00	112,00
		10,00	4,00	40,00	
		8,00	4,00	32,00	
5	26,50 X 4,00	9,00	4,00	36,00	106,00
		10,00	4,00	40,00	
		7,50	4,00	30,00	
6	18,00 X 4,00	10,00	4,00	40,00	72,00
		8,00	4,00	32,00	
7	20,00 X 4,00	10,00	4,00	40,00	80,00
		10,00	4,00	40,00	
8	15,00 X 4,00	7,00	4,00	28,00	60,00
		8,00	4,00	32,00	
9	19,00 X 4,00	10,00	4,00	40,00	76,00
		9,00	4,00	36,00	
10	18,00 X 4,00	10,00	4,00	40,00	72,00
		8,00	4,00	32,00	
11	18,00 X 5,00	8,00	5,00	40,00	90,00
		10,00	5,00	50,00	
12	10,00 X 5,00	10,00	5,00	50,00	50,00
13	10,00 X 5,00	10,00	5,00	50,00	50,00
14	15,50 X 5,00	8,00	5,00	40,00	77,50
		7,50	5,00	37,50	
15	7,50 X 5,00	7,50	5,00	37,50	37,50
16	7,00 X 5,00	7,00	5,00	35,00	35,00
17	18,00 X 5,00	6,00	5,00	30,00	90,00
		6,00	5,00	30,00	
		6,00	5,00	30,00	
18	16,00 X 5,00	8,00	5,00	40,00	80,00
		8,00	5,00	40,00	
19	13,00 X 5,00	10,00	5,00	50,00	65,00
		3,00	5,00	15,00	
20	140,00 X 5,00	10,00	5,00	50,00	700,00
		10,00	5,00	50,00	
		10,00	5,00	50,00	
		10,00	5,00	50,00	
		8,00	5,00	40,00	
		10,00	5,00	50,00	
		9,00	5,00	45,00	
		9,00	5,00	45,00	
		10,00	5,00	50,00	
		10,00	5,00	50,00	
		10,00	5,00	50,00	
		9,00	5,00	45,00	
		9,00	5,00	45,00	
		8,00	5,00	40,00	
8,00	5,00	40,00			
31	4,00 X 4,00	4,00	4,00	16,00	16,00

Il posteggio numero 19/a (3,00 x 5,00) è riservato alla vendita di prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda ai sensi dell'articolo 3 Legge 59/1963 e articolo 4 D. Lgs. 228/2001 per la vendita derivante "dall'agricoltura integrata".

Il posteggio numero 16 è riservato alla vendita di prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda ai sensi dell'articolo 3 Legge 59/1963 e articolo 4 D. Lgs. 228/2001 per la vendita di prodotti da vivaio e fiori e piante.

Il posteggio numero 31 è riservato alla vendita di prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda ai sensi dell'articolo 3 Legge 59/1963 e articolo 4 D. Lgs. 228/2001 per la vendita di animali vivi.

I blocchi numero 14 - 15 sono riservati ai commercianti su area pubblica per la vendita di articoli da vivaio e fiori e piante.

PIAZZA DON CARLO BOSCHI					
BLOCCO	DIMENSIONE BLOCCO	SUPERFICIE BANCHI			SUPERFICIE TOTALE BLOCCO
21	4,00 X 3,00	4,00	3,00	12,00	12,00
22	9,00 X 6,00	9,00	6,00	54,00	54,00
23	9,00 X 6,00	9,00	6,00	54,00	54,00
24	12,00 X 6,00	7,00	6,00	42,00	72,00
		5,00	6,00	30,00	

Il posteggio numero 21 è riservato alla vendita di prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda ai sensi dell'articolo 3 Legge 59/1963 e articolo 4 D. Lgs. 228/2001 per la vendita di frutta e verdura.

PIAZZA EUROPA					
BLOCCO	DIMENSIONE BLOCCO	SUPERFICIE BANCHI			SUPERFICIE TOTALE BLOCCO
25	5,50 X 6,00	5,50	6,00	33,00	33,00
26	7,00 X 5,00	7,00	5,00	35,00	35,00
27	8,00 X 5,00	8,00	5,00	40,00	40,00
28	7,00 X 3,00	7,00	3,00	21,00	21,00
29	10,00 X 4,00	10,00	4,00	40,00	40,00
30	6,00 X 5,00	6,00	5,00	30,00	30,00

Il posteggio numero 30 è riservato alla vendita di prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda ai sensi dell'articolo 3 Legge 59/1963 e articolo 4 D. Lgs. 228/2001 per la vendita di prodotti ottenuti da coltivazione biologiche.

#### ARTICOLO 5

##### RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

La procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative è disciplinata dall'articolo 6, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.

L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, decorso il quale le istanze devono considerarsi accolte.

Ai sensi e per effetto dell'articolo 6, 4 comma, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 il rilascio delle autorizzazioni di tipo A avverrà sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto svolgere l'attività;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.;
- d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
- e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- f) ordine cronologico di spedizione.
- g)

ARTICOLO 6  
REVOCA DEL POSTEGGIO

Per rilevanti motivi di pubblico interesse il Comune può disporre la revoca del posteggio senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere e mercati.

ARTICOLO 7  
MIGLIORIE

I venditori abituali, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero vacanti nel mercato. L'avviso di posti disponibili sarà esposta nell'apposita bacheca all'interno del mercato per 10 giorni. Trascorso tale periodo si procederà con le stesse modalità di cui all'articolo 5 per la formazione della graduatoria dei richiedenti e l'assegnazione del posto.

CAPITOLO IV  
VIABILITÀ  
ARTICOLO 8

AREA DESTINATA ALLA SOSTA DEI VEICOLI

La sosta dei veicoli adibiti all'attività di vendita dovrà avvenire entro l'area del posteggio assegnata ad eccezione del blocco numero 19 il quale è utilizzabile senza l'utilizzo di automezzi i quali dovranno stazionare in apposito luogo indicato dalla Polizia Locale.

CAPITOLO V  
ORARI

ARTICOLO 9  
ORARIO DI VENDITA

Ai sensi e per effetto dell'articolo 11 della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 per questioni di ordine pubblico si rende necessario procedere alla determinazione di orari diversi secondo il sistema di vendita in sede fissa oppure su area pubblica, i quali sono stabiliti nel seguente modo:

1 aprile al 30 settembre	dalle ore 7,30 alle ore 13,30
1 ottobre al 31 marzo	dalle ore 8,00 alle ore 13,30

Gli assegnatari di posteggio, ai fini dell'esercizio dell'attività, avranno l'obbligo di occuparlo almeno con le relative attrezzature entro gli orari sopra stabiliti.

Il mercato si effettuerà regolarmente qualora il giorno di mercato coincida con ricorrenze festive, regolarmente riconosciute.

Per questioni di ordine interno dell'area del commercio su area pubblica qualora il posteggio non sia occupato entro trenta minuti dall'inizio del mercato, il posteggio si intenderà temporaneamente non occupato e si procederà ai sensi del successivo articolo 15 (assegnazione giornaliera dei posti vacanti).

In caso di impedimenti gravi il posteggio sarà riservato al titolare per ulteriori trenta minuti previo preavviso telefonico, non abitudinario, all'Ufficio di Polizia Locale. Dopo tale ora il posto sarà a disposizione degli Agenti operanti sul mercato i quali dovranno assegnarlo ai venditori occasionali. In questo caso il titolare non potrà reclamare alcun diritto o rimborso.

Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese.

Le operazioni di allestimento delle attrezzature e delle esposizioni possono iniziare a partire da trenta minuti prima dell'inizio dell'apertura del mercato. L'area occupata del posteggio deve essere completamente sgombra entro trenta minuti dopo la chiusura del mercato.

In caso di inaccessibilità della zona di mercato per cause eccezionali, quali lavori in corso, manifestazioni o condizioni climatiche incompatibile con lo svolgimento del mercato stesso, il Sindaco può, per ragioni di incolumità degli stessi, impedire l'accesso dei commercianti su area pubblica e l'assenza non rientra nel novero dei quattro mesi di cui all'articolo 9 - comma 1° lettera d) della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.

Il Sindaco, con ordinanza motivata, per motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico, può temporaneamente inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata e ridurre la stessa dimensione dell'area e dei posteggi.

CAPITOLO VI  
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI  
ARTICOLO 10  
DISCIPLINA GENERALE

Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nonché alle ordinanze del sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli agenti della polizia locale, dai delegati sanitari e comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARAGRAFO 1  
VENDITORI ABITUALI  
ARTICOLO 11  
DEFINIZIONE

E' definito venditore abituale l'operatore commerciale al quale è stato assegnato un posteggio a carattere continuativo.

La concessione avrà durata decennale e sarà automaticamente rinnovata.

ARTICOLO 12  
CRITERI DI PRIORITÀ

I posteggi derivanti dalla ristrutturazione sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza dell'azienda al mercato di Verrès;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese dell'azienda (ex ditte) per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi del R.D. n. 2011 del 20 settembre 1934;
- c) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- d) sorteggio.

ARTICOLO 13  
RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI: GRADUATORIA

Al fine di stilare la graduatoria, sarà nominata un'apposita commissione composta dal Segretario Comunale, dal Comandante della Polizia Locale o da un suo delegato, da un rappresentante degli operatori presenti sul mercato.

La graduatoria sarà affissa all'albo pretorio e presso le aree di mercato. E' possibile presentare osservazioni e proposte di modifica al competente Ufficio comunale che le accoglie o le respinge entro i successivi 15 giorni. Nel caso di accoglimento la graduatoria corretta sarà pubblicata per ulteriori due mercati all'albo pretorio e presso le aree di mercato. Successivamente a detti termini si procede all'assegnazione dei posteggi ristrutturati con scelta degli interessati in base all'ordine di graduatoria nell'ambito delle relative classi. Gli interessati devono decidere entro lo stesso giorno, pena la retrocessione all'ultimo posto della graduatoria.

PARAGRAFO 2  
VENDITORI OCCASIONALI  
ARTICOLO 14  
DEFINIZIONE

E' definito venditore occasionale l'operatore commerciale al quale non è stato assegnato un posteggio in via continuativa.

Costoro potranno svolgere la loro attività nei posteggi che giornalmente risulteranno liberi, nella zona di mercato.

ARTICOLO 15  
ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, di volta in volta, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento.

La graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione giornaliera dei posti vacanti è aggiornata settimanalmente e sarà esposta all'albo comunale. L'area di concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

I commercianti su area pubblica che non hanno il posto assegnato non possono entrare nell'area di mercato senza il benestare degli Agenti preposti.

Gli assegnatari di posteggio che non occupano il posto loro assegnato sono considerati assenti.

Durante l'assegnazione, i venditori occasionali che, senza giustificato motivo, sono assenti nel momento del loro turno, perdono il diritto di prelazione.

E' fatta salva la graduatoria in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## CAPITOLO VII DISCIPLINA DELLE VENDITE

### ARTICOLO 16

#### AMMISSIONE ALLE ZONE DI MERCATO PER LA VENDITA

Sono ammessi al mercato i commercianti su area pubblica, i produttori agricoli purché in regola con le autorizzazioni e con le concessioni del posteggio.

### ARTICOLO 17

#### OBBLIGHI A CARICO DEL COMMERCIANTE

Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio dovrà essere permanentemente esposta in modo ben visibile sul banco e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale addetti al controllo.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

### ARTICOLO 18

#### DIVIETO PER I COMMERCIANTI

E' assolutamente vietato, nel collocare i banchi, fare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica.

E' vietato il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo.

Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento dell'asfalto.

Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute in vista, in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli Agenti e dai funzionari della vigilanza sanitaria.

I commercianti di prodotti alimentari, ad esclusione dei prodotti ortofrutticoli devono munire, a proprie spese, i banchi sul fronte vendita delle opportune protezioni, in modo che l'utenza non possa toccare la merce esposta.

I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura del mercato. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico. Nel caso in cui si utilizzassero apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

### ARTICOLO 19

#### DISPOSIZIONI FINALI

Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina il funzionamento interno dei mercati, delle fiere e di tutte le altre manifestazioni a carattere commerciale, per quanto riguarda viabilità, igiene, circolazione interna, sicurezza, ed ogni altro aspetto.

In ogni zona adibita a mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.



CAPITOLO VIII  
IMPRENDITORI AGRICOLI  
ARTICOLO 20  
DISPOSIZIONI GENERALI

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere, previa comunicazione al comune, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio.

ARTICOLO 21  
ASSEGNAZIONE DEI POSTI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Le assegnazioni dei posti destinati agli imprenditori agricoli sono effettuate secondo la data di presentazione della comunicazione. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale è inviata la comunicazione. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. Qualora le comunicazioni abbiano la stessa data si procederà a stilare un'apposita graduatoria stabilita sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio;
- b) minor numero di concessioni di posteggi;
- c) anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si procederà per anzianità di età e successivamente per sorteggio.

CAPITOLO IX  
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO  
ARTICOLO 22  
CASI DI DECADENZA

In considerazione che è istituito un mercato a carattere annuale con cadenza settimanale, la decadenza della concessione del posteggio e conseguente revoca avverrà oltre che per i motivi indicati dal decreto legislativo 114/98 e dalla legge regionale 20/1999, qualora il posteggio non sia utilizzato per diciassette giorni nell'anno solare salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Le giustificazioni per i casi di assenza previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 20/1999, dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale entro otto giorni dall'inizio dell'assenza.

Le assenze non comunicate entro il termine saranno considerate ingiustificate.

CAPITOLO X  
FIERE  
ARTICOLO 23  
AREE DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

La determinazione delle aree di svolgimento delle manifestazioni fieristiche sono stabilite dall'articolo 3 lettera c) del presente regolamento.

ARTICOLO 24  
POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che è data in concessione al titolare dell'attività.

Per posto di vendita si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

I posteggi di Via Dora Baltea hanno tutti una superficie di mq. 32,00.

PIAZZA EUROPA					
BLOCCO	DIMENSIONE BLOCCO	SUPERFICIE BANCHI			SUPERFICIE TOTALE BLOCCO
25	5,50 X 6,00	5,50	6,00	33,00	33,00
26	7,00 X 5,00	7,00	5,00	35,00	35,00
27	8,00 X 5,00	8,00	5,00	40,00	40,00
28	7,00 X 3,00	7,00	3,00	21,00	21,00
29	10,00 X 4,00	10,00	4,00	40,00	40,00
30	6,00 X 5,00	6,00	5,00	30,00	30,00
VIA DUCA D'AOSTA					
BLOCCO	DIMENSIONE BLOCCO	SUPERFICIE BANCHI			SUPERFICIE TOTALE BLOCCO
1	11,50 X 4,00	11,50	4,00	46,00	46,00
2	6,50 X 4,35	6,50	4,35	28,275	40,00
3	22,00 X 4,00	8,00	4,00	32,00	88,00
		7,00	4,00	28,00	
		7,00	4,00	28,00	
4	28,00 X 4,00	10,00	4,00	40,00	112,00
		10,00	4,00	40,00	
		8,00	4,00	32,00	
5	26,50 X 4,00	9,00	4,00	36,00	106,00
		10,00	4,00	40,00	
		7,50	4,00	30,00	
20	96,00 X 5,00	10,00	5,00	50,00	480,00
		10,00	5,00	50,00	
		10,00	5,00	50,00	
		10,00	5,00	50,00	
		8,00	5,00	40,00	
		10,00	5,00	50,00	
		9,00	5,00	45,00	
		9,00	5,00	45,00	
		10,00	5,00	50,00	
10,00	5,00	50,00			

Verranno prioritariamente assegnati i posteggi localizzati in piazza Europa i quali sono riservati prioritariamente per la vendita di alimentare in genere, carni e prodotti a base di carni, prodotti alimentari tipici di provenienza valdostana, pesci, crostacei e molluschi, pane, pasticceria e dolci, bevande (esclusi la frutta e verdura).

VIA DUCA D'AOSTA					
BLOCCO	DIMENSIONE BLOCCO	SUPERFICIE BANCHI			SUPERFICIE TOTALE BLOCCO
F1	7,50 X 4,00	7,50	4,00	30,00	30,00
F2	22,50 X 4,00	7,50	4,00	30,00	90,00
		7,50	4,00	30,00	
		7,50	4,00	30,00	

Nel caso di concomitanza di mercato e fiera è da considerarsi preminente l'attività di mercato. La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico. E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti.

E' altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

#### ARTICOLO 25

##### RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE

Le procedure di rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere sono disciplinate dall'articolo 13 della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20. La durata della concessione del posteggio è uguale a quella della fiera.

Qualora per una stessa manifestazione giungessero più istanze, il comune provvederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.;
- d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
- e) ordine cronologico di spedizione.

#### ARTICOLO 26

##### REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE DELL'AREA

Per motivi di pubblico interesse, il comune può revocare l'assegnazione dell'area, senza alcun onere o rischio per il comune stesso.

#### ARTICOLO 27

##### CALENDARIO-ORARIO

La fiera si svolgerà secondo il calendario-orario della manifestazione a cui si riferisce stabilito volta per volta con decreto del Sindaco.

#### ARTICOLO 28

##### PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. TERMINI

Le domande di partecipazione alla fiera, in bollo competente, devono essere indirizzate al Sindaco e presentate al comune esclusivamente con lettera raccomandata A/R, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera. Il termine è perentorio.

Si considerano inviate in tempo utile tutte quelle consegnate all'ufficio postale accettante, entro detto termine.

La graduatoria degli ammessi è affissa all'albo pretorio del comune almeno 10 giorni prima di quello previsto per l'inizio della fiera.

Alla istanza devono essere allegati i titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione, nonché copia dell'autorizzazione posseduta.

#### CAPITOLO XI

##### AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

#### ARTICOLO 29

##### AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

#### CAPITOLO XII

##### COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

#### ARTICOLO 30

##### COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è possibile sull'intero territorio comunale.

E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi nelle immediate vicinanze di scuole ed ospedale; tale divieto è esteso a tutto il territorio comunale prima delle ore 7,30 e dopo le ore 20,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 15,00. I commercianti itineranti devono osservare l'orario stabilito dal comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio.

Per i motivi igienico-sanitari il commercio itinerante di prodotti alimentari non in recipienti sigillati, fermo restando il rispetto delle norme sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla vendita e sulla necessità di allacciamento idrico ed elettrico in relazione ai prodotti posti in vendita, non potrà avvenire con sosta in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fonti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da impartire odori sgradevoli; i mezzi non potranno sostare a distanza inferiore a 100 metri da servizi igienici e a m. 200 da eventuali depositi di rifiuti.

Per ragioni di decoro e di tutela della quiete è inoltre vietato esercitare l'attività di commercio itinerante ad una distanza inferiore a m. 200 dal perimetro dei cimiteri, degli Ospedali o Case di Cura. Il sindaco ha facoltà di stabilire ulteriori divieti che di volta in volta si rendessero necessari in occasioni di manifestazioni di carattere occasionali.

**CAPITOLO XIII**  
**NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA**  
**ARTICOLO 31**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sia di somministrazione di alimenti e bevande.

**ARTICOLO 32**  
**VENDITA DI ANIMALI VIVI**

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana. Nel mercato è proibito uccidere, spennare il pollame e sviscerare polli e conigli; è vietato indossare grembiuli insanguinati alla vista del pubblico.

**ARTICOLO 33**  
**OPERAZIONI DI PULIZIA**

I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso. I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi. Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori. I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante del banco. Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

**CAPITOLO XIV**  
**RISCOSSIONI DEI DIRITTI DI POSTEGGIO**  
**ARTICOLO 34**  
**SPOSTAMENTO DEL MERCATO**

L'eventuale spostamento del mercato o parte di esso, come da articolo 3 del presente regolamento, non pregiudica la riscossione dei diritti di occupazione né interrompe o modifica il corso dell'abbonamento che si intende stipulato per uno spazio generico purché di uguali dimensioni.

**ARTICOLO 35**  
**VENDITORI OCCASIONALI**

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuto dai venditori occasionali sarà riscosso giornalmente dagli Agenti di Polizia Locale mediante versamento di denaro nelle mani degli stessi. I bollettari di riscossione saranno sottoposti ad opportuni controlli da parte del civico Ufficio Ragioneria. Il mancato pagamento di cui al comma precedente darà luogo all'espulsione immediata del mercato fatte salve le procedure per la riscossione coattivo del canone evaso e delle somme accessorie dovute in conseguenza della condotta illegittima dell'evasore.

CAPITOLO XV  
SANZIONI  
ARTICOLO 36  
DISPOSIZIONI GENERALI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPITOLO XVI  
DISPOSIZIONI FINALI  
ARTICOLO 37  
FURTI ED INCENDI

L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verificano nel mercato.